



29 870-20

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE

Composta da

Pierluigi Di Stefano - Presidente -
Ersilia Calvanese
Gaetano De Amicis
Alessandra Bassi
Maria Sabina Vigna - Relatore -

Sent. n. sez. 1742
CC - 26/10/2020
R. G.N. 28181/2020

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato da:

(omissis) nato il (omissis)

avverso la ordinanza del 15/09/2020 della Corte di appello di Bari

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Luigi Orsi
che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza impugnata, la Corte di appello di Bari, visto il mandato di arresto europeo emesso dalla Procura della Repubblica della Corte di appello di Douai, Tribunale giudiziario di Lille, in data 31707/2020 nei confronti di (omissis)

H

(omissis) per l'espiazione di pena conseguente a sentenza di condanna ad anni uno di reclusione per il reato di associazione a delinquere con più persone finalizzata alla perpetrazione di furti, ritenuto sussistente un concreto pericolo di fuga del ricorrente, latitante in relazione al precedente MAE processuale, ha ordinato la custodia cautelare in carcere nei confronti del predetto al fine di evitare che lo stesso si sottraesse alla consegna. Tale misura non è stata eseguita, essendo (omissis) tuttora latitante.

1.1. Deve premettersi che, con sentenza irrevocabile del 5/05/ 2017, la Corte di appello di Bari aveva accolto la richiesta di consegna di (omissis) avanzata dall'Autorità giudiziaria francese sulla base di mandato di arresto europeo emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Grande Istanza di Lille in data 28/1/2017 per i reati di furto e tentativo di furto in banda organizzata, commessi in diversi luoghi in (omissis), e associazione per delinquere, in (omissis) durante l'anno (omissis) e fino al (omissis)

Trattandosi di MAE processuale ed essendo (omissis) cittadino italiano, la Corte di appello territoriale subordinava la consegna alla condizione che, dopo l'ascolto di (omissis), lo stesso venisse rinvio in Italia per scontare la pena eventualmente irrogata.

1.2. Con provvedimento in data 11/09/2020, la Corte di appello di Bari, preso atto dello stato di latitanza di (omissis) dal 10/07/2017, data della sua evasione dagli arresti domiciliari, rilevato che, nel frattempo, era intervenuta sentenza di condanna, revocava, ex art. 31 l. 69/2005, sia il provvedimento con il quale era disposta la consegna all'autorità francese del ricorrente, sia il provvedimento con il quale era applicata la misura della custodia cautelare in carcere a seguito dell'evasione dagli arresti domiciliari.

2. Avverso l'ordinanza della Corte di appello di Bari, ricorre per cassazione (omissis), a mezzo del difensore di fiducia deducendo, come unico motivo, la violazione di legge.

L'applicazione della custodia cautelare in carcere è infondata e la motivazione errata, attesa l'assenza del presupposto di legge per la quale risulta emessa, ovvero la possibilità che (omissis) si sottragga alla consegna.

Oltre che la Decisione Quadro n. 2002/584/GAI del 13 giugno 2002, art. 4, n. 6 e l'art. 19, lettera c) della legge n. 69 del 2005, vi è la precedente pronuncia della Corte di Appello di Bari sulla MAE processuale a stabilire che l'esecuzione della pena di (omissis) debba avvenire in Italia.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito indicate.

2. Costituisce *ius receptum* il principio secondo il quale il particolare regime di consegna del cittadino previsto dagli artt. 18, lett. r) - ora art. 18-bis a seguito dell'emanazione della legge di delegazione europea 2018 (legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018) - e 19 lett. c) della legge 22 aprile 2005 n. 69, nel caso in cui il mandato d'arresto europeo sia stato emesso ai fini della esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale, non impedisce l'applicabilità della misura cautelare personale che ne assicuri l'esecuzione (Sez. 6, n. 42767 del 5/4/2007, Franconetti, Rv. 237667).

2.1. L'art. 18 bis L. n. 69/05 prevede, infatti, il potere della Corte d'appello di disporre, nel caso in cui il mandato di arresto europeo sia stato emesso nei confronti di un cittadino per l'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale, che questa sia eseguita in Italia in conformità del suo diritto interno. E l'art. 19 lett. c) stessa legge, dispone che in tal caso la consegna sia subordinata alla condizione che la persona richiesta, una volta esaurito il giudizio a suo carico, sia trasferita nel territorio dello Stato per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà personale eventualmente pronunciate nei suoi confronti nello Stato membro di emissione (Sez. 6, n. 9202 del 28 febbraio 2007, Pascetta, Rv. 235563).

2.2. Ne deriva che la cittadinanza italiana (o la residenza in Italia) della persona richiesta opera come causa di subordinazione della consegna e non come causa di inapplicabilità della misura cautelare che ne assicura l'esecuzione.

La contraria asserzione del ricorrente appare, di conseguenza, destituita di fondamento.

3. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 alla cassa delle ammende.

Così deciso il 26 ottobre 2020.

Il Consigliere estensore
Maria Sabina Vigna

Il Presidente
Pierluigi Di Stefano

Deposito in Cancelleria
29 OTT. 2020
IL CANCELLIERE
Patrizia Di Laurentio